

REGOLAMENTO (CE) N. 2617/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 1481/86 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasce di agnelli, fresche e refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasce ovine nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1481/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/96⁽⁴⁾, stabilisce le norme relative alla determinazione dei prezzi delle carcasce di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità, nonché al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasce ovine nella Comunità;

considerando che è opportuno aggiustare i coefficienti utilizzati per il calcolo del prezzo delle carcasce ovine sui mercati rappresentativi della Comunità tenendo conto dei dati disponibili con riferimento alla produzione ovina;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e tenuto conto della necessità di rendere più trasparente il rilevamento dei prezzi di mercato negli Stati membri, occorre includere nel suddetto rilevamento, ogniqualvolta ciò sia possibile, i prezzi constatati per le varie qualità riportate nelle tabelle di classificazione di cui agli allegati del regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1278/94⁽⁶⁾ e rispondenti ai criteri per la definizione della qualità tipo di cui al regolamento (CEE) n. 338/91 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1278/94;

considerando che, per ottenere la massima rappresentatività dei prezzi constatati secondo la tabella di classificazione utilizzata in ciascuno Stato membro, è necessario stabilire un prezzo medio rilevato per ciascuno Stato membro e, per il Regno Unito, distintamente in Gran Bretagna e Irlanda del Nord; che, a questo fine, occorre ponderare il prezzo constatato per ciascuna qualità in base a un coefficiente che rispecchi l'importanza relativa di

ciascuna qualità rispetto ai conferimenti effettuati secondo la tabella in ciascuno Stato membro;

considerando che il prezzo medio constatato secondo la tabella deve essere incluso nell'elenco dei mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro previa applicazione di un coefficiente di ponderazione che rispecchi l'importanza relativa della tabella rispetto alla totalità dei conferimenti effettuati sul mercato di ciascuno Stato membro;

considerando che, in seguito all'inclusione della tabella nell'elenco dei mercati rappresentativi, alcuni di questi mercati potrebbero figurare due volte e che è quindi opportuno, a seconda dei casi, ritirare tali mercati dall'elenco oppure ridurne l'attuale ponderazione nell'elenco in funzione del grado d'integrazione della tabella di classificazione;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine e caprine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1481/86 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1, ultimo comma, la lettera b) è soppressa;
- 2) all'articolo 2, paragrafo 4, i termini «le regioni 5 e 6» sono sostituiti dai termini «la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord»;
- 3) all'articolo 3, il paragrafo 2 è soppresso;
- 4) l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
- 5) l'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1998.

(1) GU L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25.

(3) GU L 130 del 16. 5. 1986, pag. 12.

(4) GU L 319 del 10. 12. 1996, pag. 3.

(5) GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 1.

(6) GU L 140 del 3. 6. 1994, pag. 5.

(7) GU L 41 del 14. 2. 1991, pag. 1.